

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 141

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **IMPOSIMATO, DI BELLA e CORVINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Confisca dei beni e dei proventi dei delitti di corruzione, concussione, ricettazione, abuso per vantaggio patrimoniale e del finanziamento illecito dei partiti. Loro destinazione per finalità sociali

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si presenta risponde all'esigenza di confiscare le migliaia di miliardi che peculatori, corrotti e corruttori, ricattatori e ricattatori di ogni genere hanno realizzato nel corso di molti anni durante i quali la cosa pubblica è stata gestita in vista della realizzazione di interessi di parte e non per il perseguimento dell'interesse generale. Questo ha determinato la dispersione di ingenti risorse e la loro sottrazione a finalità sociali, produttive, economiche e occupazionali.

Il dilagare della corruzione ha favorito certamente l'aggravarsi della crisi e ha impedito la soluzione di molti problemi che colpiscono le categorie più deboli ed emarginate. Migliaia di giovani sono alla ricerca di occupazione, specie nel Mezzogiorno, mentre le risorse destinate allo sviluppo industriale hanno favorito solo politici corrotti, esponenti della criminalità organizzata, mediatori e parassiti di ogni sorta,

imprenditori collusi con le associazioni delinquenti. Il risultato finale è stato il degrado progressivo del territorio con il peggioramento della qualità della vita.

Questo disegno di legge tende a introdurre nell'ordinamento la previsione di un nuovo delitto e a prevedere che i beni di qualunque tipo (mobili e immobili) e il denaro provenienti dal delitto vengano sottoposti immediatamente a sequestro su proposta dell'autorità di pubblica sicurezza e confiscati con la sentenza di condanna.

La condizione per la confisca è duplice: che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia la disponibilità di un bene che sia sproporzionato rispetto al suo reddito legittimo; il soggetto non ne sappia giustificare l'origine.

L'articolo 2 chiarisce che i beni confiscati vanno destinati alle finalità sociali o produttive. La decisione compete al tribunale del luogo in cui i beni sono confiscati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abbia la disponibilità di beni mobili e immobili che appaiono sproporzionati rispetto al suo reddito e di cui non sappia giustificare la legittima provenienza, è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni.

Art. 2.

1. Con la condanna, si dispone la confisca dei beni sequestrati ove risultino confermati i requisiti di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. I beni e le somme di denaro confiscati sono destinati alla realizzazione di finalità sociali o produttive.